CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

Art. 3

La concessione delle assegnazioni vitalizie, delle indennita' e dei sussidi sara' fatta per decreto Reale, in seguito a giudizio di speciali Commissioni, composte di membri del Parlamento, di magistrati e funzionari dello Stato, da nominarsi dal Governo, una per le provincie napoletane, ed un'altra per le provincie siciliane.

Ciascuna Commissione sara' composta di sette membri.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it